

# ***COMUNE DI REGGIO CALABRIA***

## **REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*Delibera C.C. n.24 del 27 maggio 2005*

### ***ART. 30***

#### ***ARTISTI DI STRADA E MESTIERI ARTISTICI E GIROVAGHI***

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune e sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. La concessione è richiesta anche per le occupazioni effettuate da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### ***ART.40 SANZIONI***

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n.689.

### ***ART.41 DISPOSIZIONI FINALI***

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è revocato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 22/12/1995, nonché tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

2. Sono fatte salve le discipline dell'occupazione suolo in aree particolari del territorio comunale già adottate anche con provvedimenti della Giunta Comunale.

3. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento gli Uffici competenti provvederanno, d'intesa:

- a) ad adottare e pubblicare l'elenco dei procedimenti concernenti l'occupazione suolo che dovranno essere avviati tramite lo Sportello Unico per le imprese;
- b) a definire i procedimenti di esecuzione delle ordinanze di sgombero rimaste inottemperate.

5. Le modifiche al Capo II possono essere adottate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

**ART. 42**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005 e si applica anche alle occupazioni in corso.